



Bruxelles, 25.8.2017  
C(2017) 5738 final

**Nota della Commissione**

**del 25.8.2017**

**NOTA DI ORIENTAMENTO DELLA COMMISSIONE SULL'ATTUAZIONE DI  
ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014**

**NOTA DI ORIENTAMENTO DELLA COMMISSIONE**  
**SULL'ATTUAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL**  
**REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014<sup>1</sup>**

Il 31 luglio 2014 l'Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive aventi per oggetto la cooperazione settoriale e gli scambi con la Federazione russa. Il pacchetto è costituito da misure intese a limitare agli istituti finanziari di proprietà dello Stato russo l'accesso ai mercati dei capitali dell'UE, un embargo sul commercio di armi, un divieto di esportazione per i beni a duplice uso per scopi e utenti finali militari e restrizioni di accesso a determinate tecnologie sensibili, soprattutto nel settore petrolifero. Il pacchetto è stato ulteriormente ampliato l'8 settembre 2014 con l'adozione del regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio e modificato il 4 dicembre 2014 (regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio) e il 7 ottobre 2015 (regolamento (UE) n. 2015/1797 del Consiglio).

L'obiettivo della presente nota è fornire orientamenti per l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014, quale modificato, ai fini di un'applicazione uniforme da parte delle autorità nazionali e delle parti interessate. La presente nota di orientamento è concepita sotto forma di risposte ad alcuni quesiti che sono stati sottoposti all'attenzione della Commissione. Se dovessero sorgere ulteriori questioni, la Commissione potrebbe rivedere o ampliare le domande e le risposte fornite.

*DOMANDE E RISPOSTE*

**Assistenza finanziaria (articoli 2 bis e 4)**

**1. D. La prestazione di servizi di pagamento e l'emissione di lettere di garanzia/credito costituiscono "assistenza finanziaria" ai sensi degli articoli 2 bis e 4, e sono pertanto vietate per i beni e le tecnologie soggetti a divieto?**

**R.** Nella causa C-72/15 (Rosneft), la Corte di giustizia ha chiarito che la nozione di "assistenza finanziaria" dell'articolo 4 non comprende l'elaborazione di un pagamento, in quanto tale, da parte di una banca o di un'altra istituzione finanziaria. Il termine comprende misure che richiedono all'istituzione finanziaria coinvolta di impegnare risorse proprie. Tuttavia la Corte di giustizia ha chiarito anche che è vietata l'elaborazione di pagamenti riferiti alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di articoli non consentiti. L'emissione di lettere di garanzia/credito implica l'impegno di risorse proprie dell'emittente e, di per sé, costituisce assistenza finanziaria ed è vietata ove riferita a un'operazione commerciale soggetta ad un divieto a norma dell'articolo 2 bis.

---

<sup>1</sup> La presente nota è stata concepita come un documento di orientamento della Commissione. Nella presente nota, la Commissione fornisce chiarimenti sulla sua interpretazione di una serie di disposizioni del regolamento. Lo scopo della nota non è illustrare tutte le disposizioni in maniera esaustiva, né creare nuove norme legislative. La Commissione vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ai sensi dei trattati, solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può fornire un'interpretazione giuridicamente vincolante di atti delle istituzioni dell'Unione. La presente nota di orientamento è la versione aggiornata e consolidata della nota del 16 dicembre 2014 (C(2014)9950 final), come successivamente riveduta. Essa riflette l'interpretazione attuale della Commissione delle pertinenti disposizioni del regolamento. Per comodità di riferimento, si veda la tavola di concordanza allegata.

**2. D. In che modo le banche sono tenute a rispettare il divieto di assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 4 per i beni e le tecnologie soggetti a divieto?**

**R.** Le banche dovrebbero esercitare la debita diligenza quando offrono assistenza finanziaria ai propri clienti e rifiutare qualsiasi assistenza che violi il regolamento.

Se è vero che la responsabilità principale della classificazione di merci e tecnologie spetta al responsabile della spedizione o del ricevimento di tali merci, il divieto di fornire assistenza finanziaria per le merci soggette a un divieto è diverso dal divieto di esportare tali merci, e spetta alle banche. Le banche non possono basarsi sulla mera dichiarazione del proprio cliente circa il fatto che merci e tecnologie non siano oggetto di misure restrittive e devono esercitare la debita diligenza per rispettare il regolamento.

**3. D. Nell'assistenza finanziaria ai fini dell'articolo 2 bis e dell'articolo 4 rientra l'assicurazione?**

**R.** Sì. La risposta alla domanda 1 spiega che l'assistenza finanziaria comprende misure che richiedono all'istituzione finanziaria interessata di utilizzare risorse proprie. È il caso dei servizi assicurativi. Inoltre, l'articolo 2 bis e l'articolo 4 fanno esplicito riferimento a tipologie specifiche di assicurazione (assicurazione dei crediti all'esportazione o riassicurazione), quali esempi di operazioni che rientrano nel concetto di assistenza finanziaria.

**4. D. La fornitura di strumenti di capitale e prestiti degli azionisti costituisce un finanziamento o un'assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b)?**

**R.** Sì. L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), fa esplicito riferimento a "prestiti". Inoltre, tale disposizione intende coprire tutte le operazioni con cui un operatore economico ottiene risorse finanziarie da un altro, caso che si verifica con i prestiti degli azionisti o la fornitura di strumenti di capitale.

**5. D. Quali servizi finanziari dovrebbero essere ritenuti soggetti al divieto di fornire "assistenza finanziaria" di cui all'articolo 2 bis e all'articolo 4?**

**R.** L'assistenza finanziaria è definita in modo non esaustivo all'articolo 2 bis e all'articolo 4 per includere strumenti quali sovvenzioni, prestiti e assicurazioni dei crediti all'esportazione. L'assistenza finanziaria deve essere intesa nel senso che comprende la fornitura di qualsiasi forma di servizio finanziario che prevede l'uso di risorse proprie del fornitore (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, crediti o lettere di garanzia, servizi di investimento, assicurazione, ecc.), che devono essere tutti vietati in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di tali merci e tecnologie.

**6. D. Il finanziamento e l'assistenza finanziaria sono soggetti ad autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), se destinati solo in parte alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione degli articoli di cui all'allegato II?**

**R.** Sì. L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), stabilisce che il finanziamento o l'assistenza finanziaria debbano essere "riferite" alle merci elencate nell'allegato II, qualora tali merci siano fornite a una persona o un'entità in Russia o qualora debbano essere utilizzate in

Russia. L'articolo non prevede che il finanziamento debba essere destinato esclusivamente a tali scopi.

**7. D. In che modo “l’assistenza finanziaria” di cui all’articolo 2 bis e all’articolo 4 differisce dal tipo di assistenza di cui all’articolo 5?**

**R.** Oltre a vietare l’acquisto, la vendita o la negoziazione di alcuni strumenti finanziari, l’articolo 5 stabilisce un divieto chiaro e mirato di fornire servizi accessori a queste attività. I “servizi di investimento” o l’“assistenza all’emissione” di strumenti finanziari vietati sono diversi dai servizi legati a determinate merci e tecnologie di cui all’articolo 2 bis e all’articolo 4.

**8. D. Il divieto di fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per i beni e le tecnologie di cui agli articoli 2 bis e 4 si applica unicamente nel territorio dell’UE?**

**R.** Il luogo (“nel territorio dell’Unione”) in cui si svolge il processo in questione è solo uno dei possibili fattori menzionati nell’articolo 13, che definisce l’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 833/2014. Conformemente a tale articolo, l’ambito di applicazione comprende anche (senza limitarsi ad esse) le azioni intraprese da qualsiasi persona giuridica, entità o organismo “che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione” e sia “costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro”; inoltre, il regolamento si applica “a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione”.

**Restrizioni in materia di beni e tecnologie a duplice uso (articolo 2 bis)**

**9. D. È vietata a norma dell’articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 833/2014 la partecipazione alle attività di normalizzazione ISO?**

**A.** No. La partecipazione al processo di elaborazione delle norme ISO persegue un obiettivo legittimo e non implica, di per sé, una violazione delle misure restrittive dell’UE. Pertanto, ai rappresentanti di entità dell’UE non è vietato proseguire le loro attività di normalizzazione. Tenuto conto della natura delle attività di normalizzazione, si può supporre che la tecnologia trasferita nell’ambito delle attività di normalizzazione sia compatibile con le disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014. Ciononostante, occorre invitare le persone interessate a vigilare sul tipo di tecnologia condivisa in tale contesto. In caso di dubbio, occorre rivolgersi all’autorità competente dello Stato membro interessato per eventuali chiarimenti.

**Restrizioni sulla prestazione di determinati servizi nel settore petrolifero (articolo 3 bis)**

**10. D. Nell’espressione “strutture galleggianti specializzate” rientrano anche le navi da rifornimento per piattaforme?**

**R.** Ai fini del regolamento (UE) n. 833/2014, l’espressione “strutture galleggianti specializzate” di cui all’articolo 3 bis non comprende le navi da rifornimento quali le navi da rifornimento per piattaforme, le navi adibite al tensionamento degli ancoraggi, le navi da rifornimento e le navi di risposta alle emergenze.

## **Misure relative ai servizi finanziari (articolo 5)**

### ***Finanziamento del commercio***

#### **11. D. In che modo va interpretata l'esenzione per il finanziamento di beni non vietati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)?**

**R.** L'esenzione per il finanziamento del commercio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), deve essere interpretata come un'eccezione alla regola generale che vieta la concessione di prestiti e crediti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, e va considerata nel contesto dell'obiettivo generale delle misure restrittive. Come tale deve essere interpretata in senso restrittivo. Inoltre va ricordato che l'esenzione è stata prevista per garantire che non siano lesi gli scambi legittimi dell'UE. Pertanto, l'esenzione si applica nei casi in cui i beni per i quali viene concesso un finanziamento sono: a) spediti dall'UE verso un paese terzo o b) ricevuti nell'UE da un paese terzo (ovvero l'UE è la destinazione). Il mero transito delle merci attraverso l'UE non basta: perché possa applicarsi l'esenzione deve esservi un nesso significativo con l'UE.

#### **12. D. Possono le persone dell'UE procedere a pagamenti, fornire assicurazioni, emettere lettere di credito o concedere prestiti ad entità destinatarie per esportazioni o importazioni non vietate di beni o servizi non finanziari da o verso l'Unione dopo il 12 settembre 2014?**

**R.** Tali operazioni rientrano sempre nell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e di conseguenza non sono vietate.

#### **13. D. Se una persona dell'UE aveva concesso un prestito o un credito con scadenza superiore a 30 giorni ad una entità destinataria entro il 12 settembre 2014 per l'esportazione o l'importazione di beni o servizi non finanziari non vietati da o verso l'Unione, è possibile la modifica dello scadenzario dei pagamenti oppure dei termini di utilizzo dei fondi o di esborso, la cessione di crediti ad un'altra entità interessata o il rilevamento del debito da tale prestito o credito da parte di un'altra entità destinataria?**

**R.** Sì, tutte queste operazioni sono consentite purché tali prestiti e crediti siano soggetti all'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), poiché si riferiscono a beni o servizi non finanziari non vietati ai sensi del regolamento.

#### **14. D. L'esenzione per il finanziamento del commercio di cui all'articolo 5, paragrafo 3 si applica alle esportazioni o importazioni di beni non vietati da o verso l'Unione anche quando tali beni includono un contenuto originario di paesi terzi?**

**R.** Sì, purché la spesa per beni o servizi provenienti da un paese terzo sia necessaria ai fini dell'esecuzione del contratto di esportazione o importazione da o verso l'Unione.

**15. D. L'esenzione per il finanziamento del commercio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, si applica alle esportazioni o importazioni di beni non vietati tra l'Unione e qualsiasi paese terzo anche quando tali beni transitano attraverso un altro paese terzo?**

**R.** Sì, purché il contratto di esportazione o importazione stipuli chiaramente che le importazioni o esportazioni provengono dall'UE o sono destinate all'UE.

**16. D. I riferimenti a “qualsiasi Stato terzo” o a “un altro Stato terzo” di cui all'articolo 5, paragrafo 3, si applicano anche alla Russia?**

**R.** Sì.

**17. D. Possono le agenzie pubbliche di credito all'esportazione (ACE) nell'UE fornire finanziamenti ad entità destinatarie per sostenere le esportazioni, compresi i costi locali, di beni non vietati dall'Unione?**

**R.** Sì, nei limiti stabiliti dall'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, che è vincolante nell'UE in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011.

**18. D. Possono le persone dell'UE fornire finanziamenti, compresi prestiti, ad entità destinatarie per l'esportazione o l'importazione di beni o servizi tra paesi terzi dopo il 12 settembre 2014?**

**R.** Gli scambi tra paesi terzi in cui le esportazioni non provengono dall'Unione e le importazioni non sono destinate all'Unione non sono soggetti all'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Soltanto prestiti o crediti con un termine di rimborso pari o inferiore a 30 giorni, che non rientrano nel campo di applicazione del divieto di nuovi prestiti e crediti di cui all'articolo 5, possono essere forniti ad entità destinatarie per l'esportazione o l'importazione di beni o servizi tra paesi terzi.

**19. D. Possono le persone dell'UE confermare o “avvisare” (advise) una lettera di credito emessa dopo il 12 settembre 2014 da un'entità destinataria per l'esportazione o l'importazione di beni o servizi tra paesi terzi? È consentito lo sconto o il post-financing di tali lettere di credito?**

**R.** Le persone dell'UE possono confermare o “avvisare” (advise) tali lettere di credito e offrirne lo sconto o il post-financing, a meno che il richiedente della lettera di credito (l'acquirente o l'importatore) sia un'entità destinataria a norma dell'articolo 5 e la scadenza sia superiore a 30 giorni, il che equivarrebbe a concedere ad un'entità destinataria un credito che non è coperto dall'esenzione per il commercio e che pertanto sarebbe vietato.

**20. D. Possono le persone dell'UE acquistare obbligazioni emesse da un'entità destinataria dopo il 12 settembre 2014, con una scadenza superiore a 30 giorni, per finanziare l'esportazione o l'importazione di beni o servizi non finanziari non vietati da o verso l'Unione?**

**R.** No, l'esenzione per il finanziamento del commercio si applica all'articolo 5, paragrafo 3 (prestiti o crediti), ma non all'articolo 5, paragrafi 1 e 2. L'acquisto di tali obbligazioni è vietato da tali disposizioni.

**21. D. Gli "Interest Make-Up Agreement" (IMU) con un'entità destinataria (banca) sono coperti dai divieti di cui all'articolo 5, se tali IMU servono ad agevolare il finanziamento delle esportazioni o delle importazioni di beni o servizi non finanziari non proibiti da o verso l'Unione?**

**R.** Gli IMU sono considerati swap su tassi di interesse e in quanto tali non sono coperti dai divieti di cui all'articolo 5.

### *Finanziamenti di emergenza*

**22. D. Come deve essere intesa la nozione di "finanziamento di emergenza" di cui all'articolo 5, paragrafo 3?**

**R.** Determinare una situazione di emergenza richiede necessariamente un'attenta valutazione caso per caso delle circostanze. Il regolamento n. 833/2014 prescrive che il finanziamento abbia un obiettivo specifico e documentato onde soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione.

In situazioni come quelle indicate all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche), si può applicare l'esenzione per i finanziamenti di emergenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento.

### *Prestiti (diversi da quelli per il finanziamento del commercio o per i finanziamenti di emergenza)*

**23. D. Se una persona dell'UE aveva concesso un prestito o un credito a un'entità interessata entro il 12 settembre 2014, le è consentito di vendere parzialmente o integralmente un credito con scadenza superiore a 30 giorni ad un'altra entità interessata?**

**R.** Sì, la rivendita del credito (factoring) a un'altra entità destinataria è consentita nella misura in cui non comporti alcun nuovo prestito o credito alle entità destinatarie.

**24. D. Se una persona dell'UE aveva concesso un prestito o un credito con scadenza superiore a 30 giorni entro il 12 settembre 2014, le è consentito di accettare il rilevamento da parte di un'entità destinataria del debito derivante da tale prestito dopo il 12 settembre 2014, in cui tale entità assume il ruolo di prestatario?**

**R.** No, perché ciò equivarrebbe in effetti all'erogazione di un nuovo prestito o credito ad un'entità destinataria concesso dopo il 12 settembre 2014 e sarebbe pertanto vietato dall'articolo 5, paragrafo 3. Un'entità dell'UE non deve accettare il rilevamento di prestiti o crediti esistenti da parte di un'entità destinataria.

**25. D. Se una persona dell'UE aveva concesso un prestito o un credito con scadenza superiore a 30 giorni entro il 12 settembre 2014, le è consentito cancellare (ovvero "condonare") il debito derivante da tale prestito dopo il 12 settembre 2014?**

**R.** L'articolo 5, paragrafo 3, vieta l'erogazione di nuovi prestiti o crediti alle entità destinatarie. L'obiettivo è di limitare l'accesso al capitale, anche nei casi in cui è necessario rimborsare gli importi concessi. Anche la cancellazione del debito permetterebbe, a fortiori, l'accesso al capitale, ossia con le stesse modalità di un prestito ma senza obbligo di rimborso, ed è quindi vietata.

**26. D. L'articolo 5, paragrafo 3, vieta la concessione di sovvenzioni a persone giuridiche, entità od organismi di cui all'allegato III?**

**R.** Sì. Come spiegato nella risposta alla domanda 25, l'obiettivo dell'articolo 5, paragrafo 3, è di limitare l'accesso al capitale, anche nei casi in cui è necessario rimborsare gli importi concessi. Le sovvenzioni implicano un aumento del capitale del destinatario senza un obbligo di rimborso e pertanto sono vietate a fortiori.

**27. D. Possono le persone dell'UE aprire depositi a termine con scadenza superiore a 30 giorni in un'entità destinataria (banca) dopo il 12 settembre 2014?**

**R.** I servizi di deposito non sono coperti, di per sé, dai divieti di cui all'articolo 5 del regolamento. Tuttavia, laddove siano utilizzati per eludere il divieto di nuovi prestiti, i depositi (a termine) sono vietati a norma dell'articolo 12 in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento.

**28. D. Possono le persone dell'UE fornire servizi di pagamento o regolamento per prestiti erogati ad un'entità destinataria, anche nel contesto dell'attività di banca corrispondente? Tutte le banche corrispondenti sono tenute a stabilire la natura del credito sottostante al fine di determinare se si applichi l'esenzione per il finanziamento del commercio?**

**R.** Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, i servizi di pagamento e regolamento, anche attraverso l'attività di banca corrispondente, non dovrebbero essere interpretati come la conclusione o partecipazione ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti a un'entità destinataria.



**29. D. Può un ente creditizio dell'UE la cui proprietà è detenuta per oltre il 50% da un'entità elencata nell'allegato III fornire garanzie (ad esempio garanzie personali, depositi, pegni, partecipazioni al rischio o "funded participations") a fini di attenuazione dei rischi infragruppo ad una sua controllata non stabilita nell'UE, se quest'ultima è coperta dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)?**

**R.** Sì, a condizione che non si tratti di un nuovo prestito o credito con scadenza superiore a 30 giorni e che la garanzia utilizzata non sia un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

**30. D. Se una persona dell'UE ha fornito un bene o un servizio ad un'entità destinataria, un termine o una dilazione di pagamento per tale bene o servizio superiore a 30 giorni costituiscono un nuovo prestito o un nuovo credito?**

**R.** I termini di pagamento/le dilazioni di pagamento per beni o servizi non sono considerati prestiti o crediti ai fini dell'articolo 5 del regolamento. Essi non possono tuttavia essere utilizzati per eludere il divieto di concessione di nuovi prestiti o crediti stabilito dall'articolo 5. I termini di pagamento concessi alle entità soggette all'articolo 5 che non sono in linea con la normale prassi commerciale o che sono stati notevolmente prorogati dopo il 12 settembre 2014 possono far sospettare che si tratti di una via per eludere il divieto. Tale elusione è vietata dall'articolo 12 in combinato disposto con l'articolo 5.

**31. D. Come deve essere trattato il rifinanziamento del debito delle entità destinatarie ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3?**

**R.** I divieti di cui all'articolo 5 si applicano anche al rifinanziamento del debito esistente. I rifinanziamenti devono rispettare la scadenza di 30 giorni imposta per le nuove operazioni effettuate dopo il 12 settembre 2014.

Tuttavia, è possibile che una successione di contratti di rifinanziamento, ciascuno con una scadenza inferiore o pari a 30 giorni, possa costituire un tentativo di elusione, come descritto all'articolo 12 del regolamento. Questa eventualità dev'essere valutata alla luce delle circostanze concrete del caso specifico.

**32. D. Può una persona dell'UE fornire fondi ad un'entità non destinataria, compresi prestiti o crediti, erogati attraverso un'entità destinataria, a condizione che tali fondi non rimangano presso l'entità destinataria per un periodo superiore a 30 giorni?**

**R.** Sì, ciò non costituirebbe un nuovo prestito o credito ad un'entità destinataria con scadenza superiore a 30 giorni e pertanto non sarebbe coperto dal divieto stabilito all'articolo 5.

**33. D. Alcune disposizioni dell'articolo 5<sup>2</sup>, compresa la concessione di prestiti o crediti, stabiliscono o implicano l'esclusione delle succursali nell'UE delle entità destinatarie. Come dev'essere interpretata questa esclusione, tenuto conto del fatto che l'elusione del regolamento è vietata ai sensi dell'articolo 12?**

**R.** L'articolo 5 è stato redatto attentamente in modo da garantire che le succursali nell'UE delle entità destinatarie non diventino esse stesse entità destinatarie. L'obbligo di non concedere crediti con una scadenza superiore a 30 giorni riguarda soltanto le entità destinatarie, le loro controllate stabilite al di fuori dell'UE e le persone che agiscono per loro conto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3. Inoltre va tenuto presente che la succursale nell'UE di un'entità destinataria è essa stessa direttamente tenuta all'osservanza del regolamento e non dovrebbe trasferire fondi alle entità destinatarie all'interno del gruppo.

Tuttavia, l'abuso della deroga in questione per consentire a un'entità destinataria di ottenere finanziamenti costituirebbe un'elusione ai sensi dell'articolo 12, che le persone dell'UE che prendono in considerazione la possibilità di offrire prestiti dovrebbero avere cura di evitare. Questa eventualità dev'essere valutata alla luce delle circostanze concrete del caso specifico. In particolare, il prestatore potenziale è tenuto a negare la concessione di un credito/prestito quando sa o si accorge del fatto che i fondi in questione sarebbero destinati ad un'entità destinataria.

**34. D. Il regolamento (UE) n. 833/2014 limita la capacità delle succursali nell'UE delle entità destinatarie di monitorare i rischi, compresa la valutazione del rischio di credito, per le operazioni bancarie all'interno del gruppo?**

**R.** Lo scopo dell'articolo 5 è di limitare l'accesso ai mercati dei capitali e di esercitare pressione sul governo russo (come spiegato nel sesto considerando del regolamento n. 960/2014). Pertanto il regolamento non incide sul ricevimento delle informazioni e sullo svolgimento delle attività di gestione e monitoraggio dei rischi. Tuttavia, tale gestione dei rischi non sarebbe consentita se costituisse un'attività vietata ai sensi dell'articolo 5, come la partecipazione all'erogazione di prestiti o l'assistenza nell'emissione di valori mobiliari in relazione ad entità destinatarie.

***Mercati dei capitali***

**35. D. I derivati sono coperti dai divieti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2?**

**R.** I derivati che conferiscono il diritto di acquisire o di vendere un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, come opzioni, future, forward o warrant, a prescindere dalle modalità di negoziazione (in borsa o over-the-counter (OTC)), sono coperti dal divieto di cui all'articolo 5. Altri strumenti derivati, quali swap su tassi di interesse e cross currency swap, non sono coperti dai divieti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, così come non lo sono i credit default swap (tranne quando conferiscono il diritto di acquistare o vendere un valore mobiliare). Gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura nel mercato dell'energia non sono coperti.

---

<sup>2</sup> Si tratta delle disposizioni seguenti: articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma (secondo il caso) e l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera b).

**36. D. È possibile effettuare una modifica ad un valore mobiliare sottoscritto anteriormente al 1° agosto 2014 o al 12 settembre 2014 rispettivamente, oppure a seguito di tale modifica il contratto verrebbe considerato un valore mobiliare “nuovo” (e quindi vietato) ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2?**

R. Per stabilire se una modifica ad un contratto esistente debba ragionevolmente considerarsi uno strumento nuovo occorre valutare il livello di significatività dei cambiamenti apportati dalla modifica. È vietato adeguare un valore mobiliare sottoscritto anteriormente al 1° agosto 2014 o al 12 settembre 2014 rispettivamente, qualora la modifica avesse come risultato, effettivo o potenziale, di fornire capitali supplementari ad un’entità destinataria. Altre modifiche sono consentite.

**37. D. Possono le persone dell’UE emettere o trattare certificati di deposito emessi dopo il 1° agosto 2014 (nel caso delle entità coperte dall’articolo 5, paragrafo 1) o dopo il 12 settembre 2014 (nel caso delle entità coperte dall’articolo 5, paragrafo 2), se tali certificati sono basati su strumenti di capitale emessi da un’entità destinataria?**

R. I certificati di deposito sono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 1. Di conseguenza, le persone dell’UE non possono emettere o trattare certificati di deposito emessi dopo il 1° agosto 2014 (nel caso delle entità coperte dall’articolo 5, paragrafo 1) o dopo il 12 settembre 2014 (nel caso delle entità coperte dall’articolo 5, paragrafo 2) nei seguenti casi:

- i certificati di deposito sono basati su strumenti di capitale emessi da un’entità destinataria dopo il 1° agosto 2014 (nel caso delle entità coperte dall’articolo 5, paragrafo 1) o dopo il 12 settembre 2014 (nel caso delle entità coperte dall’articolo 5, paragrafo 2); o
- i certificati di deposito sono basati su strumenti di capitale emessi da un’entità destinataria entro il 1° agosto 2014 (nel caso delle entità coperte dall’articolo 5, paragrafo 1) o entro il 12 settembre 2014 (nel caso delle entità coperte dall’articolo 5, paragrafo 2) e sono emessi nell’ambito di un accordo di deposito con tale entità destinataria. Tali certificati di deposito costituirebbero nuovi valori mobiliari emessi per conto di un’entità destinataria e sarebbero pertanto vietati dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) o dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera d).

**38. D. L’articolo 5, paragrafo 2, vieta l’emissione, dopo il 12 settembre 2014, di certificati internazionali rappresentativi di azioni (Global Depositary Receipts - GDR), in forza di un accordo di deposito concluso con una delle entità elencate nell’allegato VI, qualora tali GDR costituiscano azioni emesse da una di tali entità prima del 12 settembre 2014?**

R. Sì. L’espressione “valori mobiliari” comprende, ai sensi della definizione di cui all’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 833/2014, i certificati di deposito relativamente alle azioni. L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento vieta qualsiasi operazione che consista nell’acquisto, nella vendita, nella fornitura di servizi di investimento o nell’assistenza nell’emissione di alcuni valori mobiliari, emessi dopo il 12 settembre 2014, e qualsiasi

operazione che prevede la negoziazione di tali valori mobiliari, effettuata dalle entità elencate nell'allegato VI del regolamento, indipendentemente dalla loro data di emissione. La Corte di giustizia ha deliberato secondo questa interpretazione nella causa C-72/15 (Rosneft).

**39. D. Possono le persone dell'UE negoziare certificati di deposito emessi dopo il 1° agosto 2014 quando una delle entità destinatarie (banche) agisce in qualità di banca custode?**

**R.** Se l'entità destinataria (banca) agisce in qualità di banca custode per strumenti di capitale emessi da un'entità non destinataria, le persone dell'UE possono negoziare tali certificati di deposito, in quanto non si tratta della negoziazione di nuovi strumenti di capitale dell'entità destinataria. Se l'entità destinataria è essa stessa l'emittente dello strumento di capitale, vale la risposta alla domanda precedente.

**40. D. Nel caso in cui il sottostante di derivati con regolamento in contanti consiste in valori cui si applica l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono consentite le operazioni con tali strumenti derivati a norma di dette disposizioni se non si tratta di acquisto, vendita o detenzione effettivi dei valori sottostanti?**

**R.** I divieti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 si applicano a tutti i "valori mobiliari". A norma dell'articolo 1, lettera f), punto iii), del regolamento, come modificato, tale nozione include qualsiasi altro valore mobiliare che "permetta" di acquisire o di vendere i valori mobiliari definiti all'articolo 1, lettera f). In tali casi, i divieti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, si applicano a prescindere dal fatto che tale diritto venga effettivamente esercitato.

**41. D. Quali derivati rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2?**

**R.** Tutti i derivati contemplati dall'articolo 1, lettere f) e g), rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

**42. D. Le cambiali rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2?**

**R.** Le cambiali possono avere svariate funzioni. Quale forma di strumento di debito e a seconda dei casi, possono essere trasferibili attraverso i mercati monetari o essere considerate un'obbligazione, cosa che le farebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

Se le cambiali vengono utilizzate come forma di pagamento, ad esempio se un'entità destinataria emette una cambiale non negoziabile quale strumento di pagamento di beni non vietati a persone dell'UE, ciò non è vietato. È infatti coerente con l'obiettivo del regolamento n. 833/2014, che consiste nel vietare determinati flussi monetari e la creazione di moneta tra persone dell'UE ed entità destinatarie ai sensi dell'articolo 5, lasciando nel contempo impregiudicato il commercio legittimo.

**43. D. Le polizze di carico sono coperte dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2?**

**R.** Le polizze di carico documentano il trasporto e il ricevimento delle merci da parte del trasportatore e non di rado costituiscono la prova del diritto su tali merci. In quanto tali non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

Tuttavia, nella loro forma negoziabile le polizze di carico possono essere scambiate a fini di finanziamento. Come per qualsiasi altra attività, tale negoziazione è soggetta all'articolo 12 del regolamento n. 833/2014, che vieta l'elusione del regolamento.

**44. D. Se un depositario centrale di titoli europeo (in prosieguo: "CSD") detiene partecipazioni in un'entità non destinataria per conto di un cliente che è un'entità destinataria, quali restrizioni si applicano a tali azioni a norma dell'articolo 5? Più specificamente, se l'entità destinataria emette certificati di deposito su tali azioni, è vietato al CSD svolgere le sue funzioni in relazione alle azioni sottostanti dell'entità non destinataria?**

**R.** I certificati di deposito rientrano nella definizione di valori mobiliari di cui all'articolo 1. Pertanto, i certificati di deposito emessi da un'entità destinataria rientrano nel divieto di cui all'articolo 5. Le persone dell'UE, tra cui i CSD, sono pertanto soggette all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 833/2014 in relazione ai certificati di deposito emessi da un'entità destinataria.

Tuttavia, l'articolo 5 non si applica al deposito, alla custodia e al regolamento legittimi delle azioni sottostanti, se tali azioni rappresentano capitale di un'entità non destinataria.

**45. D. Possono le persone dell'UE stipulare con un'entità non destinataria contratti di vendita con patto di riacquisto o contratti di concessione di titoli in prestito in cui sono costituiti in garanzia valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da un'entità destinataria?**

**R.** Se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono stati emessi tra il 1° agosto 2014 e il 12 settembre 2014 con scadenza superiore a 90 giorni da entità coperte dall'articolo 5, paragrafo 1, o dopo il 12 settembre 2014 con scadenza superiore a 30 giorni da entità coperte dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, le persone dell'UE non possono concludere contratti di vendita con patto di riacquisto o contratti di concessione di titoli in prestito in cui sono costituiti in garanzia tali valori mobiliari o strumenti del mercato monetario.

Il divieto non si applica quando sono costituiti in garanzia altri valori mobiliari o strumenti del mercato monetario.

**46. D. Possono le persone dell'UE stipulare contratti di vendita con patto di riacquisto o contratti di concessione di titoli in prestito con un'entità destinataria (banca), se gli strumenti costituiti in garanzia non sono strumenti vietati?**

**R.** I contratti di vendita con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito sono strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario e, pertanto, sono strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 1. Le persone dell'UE non possono pertanto concludere contratti di vendita con patto di riacquisto o contratti di concessione di titoli in

prestito con un'entità coperta dall'articolo 5, paragrafo 1, che riguardano valori immobiliari o strumenti del mercato monetario emessi tra il 1° agosto 2014 e il 12 settembre 2014 con scadenza superiore a 90 giorni, o dopo il 12 settembre 2014 con scadenza superiore a 30 giorni, e con un'entità coperta dall'articolo 5, paragrafo 2, dopo il 12 settembre 2014 con scadenza superiore a 30 giorni.

**47. D. Se un'entità destinataria emette nuovi valori mobiliari dopo il 1° agosto 2014 (nel caso delle entità coperte dall'articolo 5, paragrafo 1) o dopo il 12 settembre 2014 (nel caso delle entità coperte dall'articolo 5, paragrafo 2) che sono fungibili con valori mobiliari precedentemente esistenti, possono le persone dell'UE negoziare i vecchi valori mobiliari qualora sia impossibile identificare dal paniere di attività quali sono stati emessi prima e quali sono stati emessi dopo le scadenze?**

**R.** Le persone dell'UE possono negoziare valori mobiliari emessi da un'entità destinataria entro il 1° agosto 2014 (nel caso delle entità coperte dall'articolo 5, paragrafo 1) o entro il 12 settembre 2014 (nel caso delle entità coperte dall'articolo 5, paragrafo 2). Tuttavia, possono sorgere problemi pratici relativamente alla fungibilità di tali valori mobiliari (che sono esclusi dal divieto) con i valori mobiliari emessi dopo il 1° agosto 2014 o il 12 settembre 2014 rispettivamente (che non possono essere negoziati) e i partecipanti al mercato sono tenuti a garantire che dagli scambi a cui partecipano siano esclusi i valori mobiliari soggetti a divieto.

**48. D. È consentita ai sensi del regolamento la fornitura di servizi di ricerca finanziaria in relazione ai valori mobiliari vietati?**

**R.** No. L'articolo 5 stabilisce che è vietato fornire, direttamente o "indirettamente", servizi d'investimento su valori mobiliari. Tra l'altro, la definizione di servizi d'investimento di cui all'articolo 1 del regolamento n. 833/2014, come modificato, comprende la "consulenza in materia di investimenti".

La fornitura di servizi di ricerca, per essendo formalmente diversa dalla consulenza, costituisce per sua natura una forma di consulenza indiretta. Di fatto, l'analisi contenuta nel documento di ricerca aiuta il potenziale investitore a prendere le decisioni. Potrebbe trattarsi, ad esempio, della decisione relativa all'opportunità di "mantenere", "acquistare" o "vendere" un determinato valore. In sostanza, la fornitura di servizi di ricerca finanziaria dev'essere considerata alla stregua di un servizio d'investimento ed è quindi vietata ai sensi del regolamento.

<b>TAVOLA DI CONCORDANZA</b>	
<b>Numerazione precedente (doc C(2015)6477)</b>	<b>Numerazione attuale</b>
1	1
2	2
3	8
4	9
5	10
6	11
7	12
8	13
9	14
10	15
11	16
12	17
13	18
14	29
15	20
16	21
17	22
18	23
19	24
20	25
21	27
22	28
23	29
24	30
25	31
26	32
27	33
28	34
29	35
30	36
31	37
32	39
33	40
34	41
35	42
36	43

<b>37</b>	<b>44</b>
<b>38</b>	<b>45</b>
<b>39</b>	<b>46</b>
<b>40</b>	<b>47</b>
<b>41</b>	<b>48</b>